COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 551

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971);

GIOMO ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1514);

NALDINI ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670) 551

PRESIDENTE . 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 572

ALBONI . 560, 564, 565, 566, 568, 571, 572

BARTOLE 553, 558

CAPUA 553, 554, 556

DE LORENZO 556, 558, 560

GASCO 564, 570

MARIOTTI, *Ministro della Sanità* . 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 564, 566, 571

MORELLI 556, 560, 569

MONASTERIO 570, 572

SCARPA 557, 560, 566, 567, 571

USVARDI, *Relatore* . 553, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 570, 571

La seduta comincia alle 11,10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cattaneo Petrini Giannina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2731) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Tantalo: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971); dei deputati Giomo ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1014); dei deputati Naldini ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Tantalo: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico »; Giomo, Alpino e Trombetta: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento »; Naldini, Alessi Catalano Maria, Raia e Avolio: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale è stata chiusa ed il relatore ha illustrato gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto al testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Il Governo ha chiesto di fare alcune dichiarazioni, ne ha facoltà.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Nella precedente seduta non ebbi la possibilità di porre in evidenza un'osservazione che è stata avanzata dal Ministero dell'industria e commercio e riguardante le aziende dell'E.N.El. che svolgono attività implicanti processi produttivi mediante l'utilizzazione del carbone del Sulcis e per le quali si sono spese diverse centinaia di milioni per l'organizzazione e gli impianti.

Dico questo a titolo di informazione in quanto, anche lo stesso Presidente della Commissione Industria ha chiarito che le aziende E.N.El. in Sardegna non si trovano vicine a zone abitate, e che pertanto il provvedimento in esame non le riguarda.

Il fatto che la lavorazione del carbone si svolga a distanza di 40 chilometri dal centro abitato esclude ogni preoccupazione e prego quindi la Commissione di voler prendere atto di tale dato di fatto nonché dei contatti intercorsi tra Ministro della Sanità e Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo originario trasmessoci dal Senato:

« L'esercizio di impianti industriali e domestici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale nonché l'esercizio di mezzi motorizzati che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 1.

« L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento in articolo aggiuntivo che, ove approvato, diverrà l'articolo 2.

« Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale interessato alla presente legge è suddiviso in due « zone » di controllo, denominate rispettivamente zona *A* e zona *B*.

La zona *A* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano una particolare importanza turistica od artistica (oppure un particolare interesse pubblico).

La zona *B* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta

debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica ».

L'onorevole Pasqualicchio ha proposto un emendamento al primo comma di questo articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto, emendamento soppressivo delle parole « interessato alla presente legge »; prego il relatore, onorevole Usvaldi, di esprimere il proprio parere su questo emendamento.

USVARDI, *Relatore*. Si tratta, a mio avviso, di un emendamento di forma che non incide sulla sostanza dell'articolo e sono pertanto favorevole all'emendamento stesso.

MARIOTTI, *Ministro dell'igiene e sanità*. Sono favorevole all'emendamento Pasqualicchio.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo per le parole « interessato alla presente legge ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1-*bis* nella seguente formulazione:

« Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due zone di controllo, denominate rispettivamente zona *A* e zona *B* ».

(*È approvato*).

Al secondo comma non sono stati presentati emendamenti fino al n. 2 compreso.

Pongo in votazione il secondo comma fino al n. 2 compreso.

(*È approvato*).

Al secondo comma, n. 3, il deputato Pasqualicchio ha presentato un emendamento soppressivo delle parole « una particolare importanza turistica o artistica oppure ».

USVARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Pasqualicchio.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento Pasqualicchio è soppressivo della seconda formulazione alternativa proposta dal Comitato ristretto, pongo in votazione il n. 3 del secondo comma nella seguente formulazione:

« 3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1-*bis*, per il quale comma non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo agli ultimi due commi dell'articolo 1-*bis*.

CAPUA. Signor presidente, all'ultimo comma la dizione non è, a mio avviso, sufficientemente chiara; si dice infatti che il Ministero può assegnare un comune, su richiesta debitamente formulata, ad una delle due zone. Dal contesto non appare chiaro da chi debba essere formulata questa richiesta, che, personalmente, ritengo debba essere fatta dal comune stesso. Propongo pertanto un emendamento aggiuntivo della parola « sua » prima della parola « richiesta », in modo che risulti chiaramente che la richiesta deve essere avanzata dal comune stesso.

GASCO. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Capua, perché ritengo che la dizione da lui proposta non sia esatta. Come ho già detto in una seduta precedente, potrebbe verificarsi il caso di un comune, nella cui zona fosse un'industria, troppo interessato per denunciare il pericolo di inquinamento atmosferico. Non si può pertanto limitare, a mio avviso, la possibilità di intervento del Ministero solo dopo la richiesta del comune interessato.

MARIOTTI, *Ministro dell'igiene e sanità*. L'osservazione dell'onorevole Gasco mi sembra esatta, in quanto non credo che un comune economicamente interessato ad un'industria della sua zona, senta il bisogno di denunciare l'inquinamento atmosferico che derivi dalla presenza di quell'industria. Sono quindi contrario all'emendamento dell'onorevole Capua, in quanto ritengo che l'iniziativa debba appartenere al ministero e non al comune.

USVARDI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Ministro.

BARTOLE. Sono contrario all'emendamento del collega Capua per le stesse considerazioni dell'onorevole Gasco; potrebbe anche verificarsi il caso di un comune la cui atmosfera venisse inquinata dalle esalazioni di una fabbrica del comune limitrofo, il quale naturalmente non avrebbe nessun interesse a denunciare il fatto. Bisogna quindi lasciare al Ministero la possibilità di intervenire in casi simili.

CAPUA. Bisogna specificare da chi deve essere avanzata questa « richiesta debitamente motivata », non possiamo lasciare il testo com'è.

PRESIDENTE. La richiesta dovrebbe provenire dagli interessati, ed altri comuni possono essere interessati, come osservava il collega Gasco.

Inoltre, in uno Stato democratico anche i privati cittadini possono fare la richiesta. È anzi importante che ciò rimanga nel resoconto stenografico come motivazione del parere della Commissione che la richiesta può essere promossa anche da privati cittadini.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Può anche verificarsi il caso di un comune che invia la richiesta, in quanto sollecitato dalla popolazione che promuove la richiesta d'ispezione al ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Capua, al suo emendamento sono contrari sia il relatore che il Governo, insiste per la votazione?

CAPUA. Non insisto signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo:

« Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro della sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica ».

(*Sono approvati*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due " zone " di controllo, denominate rispettivamente zona *A* e zona *B*.

La zona *A* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila e trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

La zona *B* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica ».

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge che diviene articolo 3. Ne do lettura:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un esperto di meteorologia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

« Sostituire, al primo comma, il nono alinea con il seguente:

« Dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

Gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Di Mauro, Balconi Marcella, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen propongono di inserire al primo comma, dopo l'alinea dodicesimo i seguenti:

« Da un rappresentante di ciascuna delle Regioni a statuto speciale;

da un rappresentante delle Regioni a statuto normale quando saranno costituite;

da un rappresentante dell'Unione provincie italiane;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani ».

Gli onorevoli De Lorenzo e Pietrangeli propongono di aggiungere, alla fine del primo comma il seguente alinea:

« Da sei esperti da nominarsi d'intesa fra il Ministero dell'industria e commercio, il Ministero delle partecipazioni statali ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'onorevole Bartole propone di aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente alinea:

« Da un rappresentante della lega italiana per la lotta contro fumi e rumori ».

Quale è l'opinione del relatore?

USVARDI, *Relatore*. Come relatore mi permetto di rimanere fermo alla formulazione del Comitato ristretto che aggiunge a quella del disegno di legge originario solo un tecnico nella formazione della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Il primo emendamento, dei colleghi comunisti Morelli ed altri, chiede se sia inserita nella commissione centrale suddetta una rappresentanza delle regioni a statuto speciale, e di quelle a statuto normale quando saranno istituite, ed inoltre chiede una rappresentanza dell'Unione province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni italiani.

Il secondo emendamento, presentato dai colleghi liberali De Lorenzo e Pierangeli, propone l'inserimento nella commissione centrale di un gruppo di sei esperti da nominarsi d'intesa fra il Ministero dell'industria e commercio, il Ministero delle partecipazioni statali ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Vi è inoltre una esplicita richiesta della Lega per la lotta contro i rumori ed il fumo di inserire accanto ai tre rappresentanti tecnici anche un rappresentante della Lega stessa.

Personalmente, come relatore, sono contrario all'inserimento dei rappresentanti delle organizzazioni, delle Regioni, Province e Comuni perché la commissione di che trattasi ha una sua configurazione prevalentemente tecnica e non contempla nessun rappresentante di enti particolari.

Sono contrario anche alla nomina dei sei esperti da concertarsi fra i tre ministeri prima indicati perché la Commissione si può di fatto avvalere dell'opera di tecnici quando lo ritenga opportuno. Inoltre, non credo giusto lasciare fuori dal concerto il Ministero dei trasporti.

Per quanto poi riguarda il rappresentante della Lega per la lotta contro i rumori ed il fumo, mi rimetto alla Commissione.

Il relatore si è dichiarato contrario ai primi due emendamenti e per il terzo si è rimesso alla Commissione.

Qual'è il parere del Governo?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo si associa alle considerazioni fatte dal

relatore e si dichiara contrario a tutt'e tre gli emendamenti proposti. Fra i motivi vi è anche quello che, se dovessimo inserire tutti i rappresentanti chiesti da tutti i gruppi politici, avremmo un « Parlamento » così esteso che renderebbe difficili le convocazioni e provocherebbe troppo gravi invischiamenti nelle decisioni.

VOCI. Non chiamiamolo « Parlamento »!

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Relatore ha già osservato che la commissione centrale può avvalersi di tutti gli esperti possibili ed immaginabili. Anche ieri ho avuto contatti con il Ministro dell'industria e commercio a proposito degli stabilimenti dell'E.N.El. che utilizzano il carbone del Sulcis e direi che i contrasti si verificano quando si tratta di industrie che hanno speso grosse cifre per rinnovare gli impianti tecnici. Ma prima di prendere un provvedimento di chiusura di un'industria gli esperti entrano automaticamente in contatto con i tecnici ed intese intercorrono sempre fra i Ministeri interessati.

CAPUA. Vorrei risultasse a verbale che il Ministro prende atto del nostro emendamento e che, in caso di decisioni afferma che sarà ascoltato il parere dei Ministeri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale e quello degli esperti.

DE LORENZO. Desidero far osservare agli onorevoli colleghi che è necessario che degli esperti facciano parte della Commissione, che non può essere composta solamente da burocrati. Questi burocrati, per quanto esperti, non potranno mai avere la specializzazione che noi riteniamo sia necessaria al buon andamento della Commissione. Per tutte queste considerazioni, ritengo che la nostra proposta sia logica e meriti quindi di essere presa in considerazione.

MORELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, originariamente, nel testo presentato dal Governo, questa Commissione doveva essere composta praticamente dai rappresentanti di tutta la burocrazia presente a Roma; al Senato si è modificato il testo originario, nel senso che nella commissione sono entrati a far parte alcuni esperti. Ora alcuni ancora sostengono che questa Commissione è composta solo da burocrati, altri invece dicono che è composta solamente da esperti. A mio avviso siamo dinnanzi, fino a questo momento, ad una Commissione semiburocratica. Noi pensiamo che sia logico che vengano chiamati dal popolo, delle province, dei comuni e delle regioni. Non dico tutti, ma almeno un rappresentante di ogni singola regione a statuto ordinario.

La Commissione centrale deve anche procedere all'esame dei ricorsi, e questa è una ragione di più perché della Commissione facciano parte anche i rappresentanti di questi organi regionali che sono responsabili della sicurezza delle industrie interessate ai ricorsi stessi.

Per tutte queste considerazioni, noi riteniamo che sarebbe opportuno chiamare a far parte della Commissione anche i rappresentanti regionali; non credo possano verificarsi inconvenienti per il fatto di aumentare il numero dei componenti della Commissione, numero che resterebbe sempre molto ristretto.

USVARDI, *Relatore*. Non dobbiamo dimenticare quali sono gli scopi che si prefigge questa Commissione centrale, la quale oltre ad esaminare le materie inerenti all'inquinamento atmosferico a promuovere studi su questo problema, deve anche esprimere il suo parere su tutte le questioni che su questo problema venissero avanzate da parte di enti pubblici e privati.

Il Comitato regionale, invece, ha specifiche funzioni di rapporto coi comuni e le provincie, ed effettivamente in quel Comitato deve essere assicurata la presenza dei rappresentanti regionali, rappresentanti che invece nella Commissione centrale avrebbero funzioni solamente di prestigio.

Non dobbiamo dimenticare che la Commissione centrale è essenzialmente tecnica, dato che anche i burocrati che ne fanno parte devono partecipare ai lavori della Commissione stessa con tutto il bagaglio della loro cultura scientifica, o se non altro devono presentare le relazioni tecniche degli uffici responsabili.

Per tutte queste considerazioni sono favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Concordo perfettamente con le considerazioni del relatore, onorevole Usvardi, in quanto ritengo che di una Commissione che deve esaminare anche i ricorsi, non possano far parte anche coloro che in un certo senso sarebbero interessati ai ricorsi stessi; in caso di ricorso, la Commissione deve decidere obiettivamente e solo in base a considerazioni tecniche, senza influenze di carattere campanilistico. Influenze di questo genere si verrebbero invece a verificare se venissero chiamati a far parte della Commissione centrale anche i rappresentanti regionali; e verrebbero naturalmente a verificarsi influenze di carattere politico, che turberebbero il buon andamento dei lavori della Commissione.

Sono pertanto favorevole al mantenimento del testo presentato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 fino alle parole « rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali », nella seguente formulazione:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; ».

(*È approvato*).

Qui si pone l'emendamento aggiuntivo Morelli, Alboni, Scarpa ed altri, testé letto.

SCARPA. Parlo per dichiarazione di voto. Desidero dire che siamo preoccupati perché della commissione centrale non fa parte un solo membro che sia di estrazione democratica, cioè membri che derivino la loro rappresentanza dagli organi previsti dalla Costituzione: la regione e, a nostro avviso anche le province e i comuni.

Le questioni fatte presenti dal Ministro hanno una loro validità. Io mi sono permesso di fare affermazioni delle quali riconosco la gravità. La commissione centrale ha la più delicata funzione nel contenzioso. Evidentemente possiamo trovarci anche dinanzi ad una rappresentazione di interessi che non sarebbero quelli che verrebbero portati da una rappresentanza delle regioni, delle province e dei comuni, e che sarebbero gli interessi più legittimi delle collettività colpite.

Non intendo affermare che in linea generale vi possano essere funzionari che prestino un orecchio più sensibile alle industrie, ma non posso nascondermi che episodi del genere accadono. Io sono stato testimone di una lotta feroce, svoltasi per dieci anni, per ottenere che il medico provinciale di Novara riconoscesse che gli scarichi della Rumianca entro certe acque locali provocavano una continua morìa del bestiame; di fronte a continue prove di laboratorio fatte al difuori dell'istituto provinciale d'igiene e profilassi, numerose volte avevano ottenuto la dichiarazione di un forte inquinamento di quelle, ma tutte le volte che ritornavamo dai burocrati ci sentivamo dire che la Rumianca aveva ragione. Perciò non abbiamo vinto questa battaglia e il bestiame dei contadini continua ad essere danneggiato. Questo avviene a Novara.

Ora ella capirà, signor Ministro, che, appunto per il verificarsi di questi episodi, noi abbiamo la naturale propensione a temere che possano ripresentarsi casi in tal genere; e quindi la presenza di esponenti delle regioni, delle provincie e dei comuni in seno alla commissione potrebbe temperare i nostri timori e rendere meno difficile il verificarsi di quei casi...

USVARDI, *Relatore*. I rappresentanti sono nel comitato regionale.

SCARPA. Ma il Ministro giustamente ha detto che le funzioni di questa commissione sono relativamente modeste e che le più importanti funzioni essa le ha relativamente ai ricorsi. E allora proprio per questo motivo sentiamo la necessità di votare l'emendamento Morelli che introduce nella norma un temperamento inserendo nella commissione esponenti di estrazione democratica.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Onorevole Scarpa, se dovessimo introdurre nella commissione altri rappresentanti per i timori cui ella fa riferimento, veramente questi timori potrebbero valere ai fini dell'estensione della rappresentanza anche nei confronti di altri rappresentanti da qualunque parte provengano. Ma a me sembra che non si possa definire una rappresentanza sulla base di timori. Bisogna invece fare una legge e istituire degli organi che veramente rispondano agli interessi in questione. I timori, direi, possono essere sensazioni astratte che possono anche essere suffragate da fatti avvenuti, ma questi fatti non possono essere invocati per il futuro

come un costume permanente del paese. Mi pare quindi che la sua motivazione, onorevole Scarpa, sia estremamente grave e non possa pertanto determinare l'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morelli, testé letto, non accolto dal Governo.

(*Non è approvato*).

Onorevole De Lorenzo, mantiene il suo emendamento?

DE LORENZO. Lo ritiro, ma prego il Ministro di confermare l'impegno di invitare gli esperti in occasione delle decisioni della Commissione centrale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ho già fatto questa dichiarazione ed è a verbale.

DE LORENZO. Ritiro perciò l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la rimanente parte del mio comma, dianzi letto.

(*È approvato*).

Qui si pone l'emendamento aggiuntivo Bartole, dianzi letto.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono contrario all'emendamento e pregherei l'onorevole Bartole di ritirarlo, perché queste leghe non sorgono a caso, ma vi sono dei tecnici che attraverso queste leghe riescono a volte a crearsi delle posizioni personali.

BARTOLE. La lega contro fumi e rumori ha fatto pervenire una lettera. Io non sapevo neppure che la lega esistesse, ma si tratta di un ente sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che è riconosciuto, che ha delle funzioni sia in sede centrale sia in sede periferica, e che chiede di essere consultato a livello di questa commissione. Mi pare che non vi siano ragioni per opporsi alla richiesta. Comunque ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 3, dianzi letto.

(*È approvato*).

L'articolo 3 (ex articolo 2) del disegno di legge rimane pertanto così formulato:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un esperto di meteorologia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge, identico nel testo del Comitato ristretto, che diverrà ove approvato, articolo 4.

« La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;

b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, del disegno di legge che diverrà ove approvato l'articolo 5 e il cui testo originario recita:

« In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal prefetto del capoluogo della regione, che lo presiede;

dall'assessore alla sanità della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo della regione;

dal medico provinciale del capoluogo della regione;

dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;

da un esperto meteorologo;

dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;

da un rappresentante delle province della regione;

dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione, o da un suo delegato.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli uffici sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Il Comitato ristretto propone si sostituire la frase « dal prefetto del capoluogo della regione, che lo presiede », con la frase « dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, e, in mancanza, dal presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che lo presiede ».

Sempre al primo comma è stato presentato un emendamento dall'onorevole Morelli, che propone di aggiungere dopo il primo comma la frase: « il presidente della regione o il presidente dell'amministrazione provinciale capoluogo di regione, può delegare alla presidenza del Comitato, l'assessore alla sanità della regione, o l'assessore alla sanità della provincia capoluogo di regione ».

Il relatore, onorevole Usvardi, propone un emendamento aggiuntivo della frase « che presiede in caso d'assenza del presidente », dopo la frase « dall'assessore alla sanità della regione, ove questa sia già costituita o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo di regione ».

Gli onorevoli Di Lorenzo e Pierangeli propongono di aggiungere al primo comma il seguente alinea « da quattro esperti rappresentanti delle categorie interessate designati dalle Camere di commercio ».

Gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Di Mauro, Balconi Marcella, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen propongono di aggiungere, dopo il penultimo, il seguente comma:

« nelle regioni a statuto speciale il comitato è nominato dal Consiglio regionale. Esso è presieduto dal presidente della regione, il quale può farsi sostituire dall'assessore alla sanità della regione.

Gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Balconi Marcella, Di Mauro, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen propongono di aggiungere al primo comma, dopo l'alinea dodicesimo, il seguente: « Da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia ».

USVARDI, *Relatore*. Sono favorevole alla introduzione del rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi De Lorenzo e Pierangeli, devo dire che a mio avviso sarebbe più opportuno dire: « dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto », invece di aggiungere l'alinea proposto dai col-

leghi De Lorenzo e Pierangeli. Propongo quindi di sostituire al primo comma, ultimo alinea, le parole « o da un suo delegato » con le parole « e da un suo esperto ».

DE LORENZO. Siamo favorevoli a questo emendamento del relatore e ritiriamo pertanto il nostro emendamento.

USVARDI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi del gruppo comunista, devo dire che, dato che il comitato è nominato con decreto del Ministro, non sussiste una particolare ragione di delegare alle regioni questa funzione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono favorevole all'emendamento del relatore, aggiuntivo della frase « che presiede in caso di assenza del presidente » dopo la frase « dall'assessore alla sanità della regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo di regione ».

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati, concordo perfettamente con quanto ha dichiarato il relatore.

MORELLI. Siamo favorevoli all'emendamento del relatore, aggiuntivo della frase « che presiede in caso d'assenza del presidente », e che può senz'altro sostituire il nostro primo emendamento.

Per quanto riguarda il nostro emendamento sulle regioni a statuto speciale, noi insistiamo sull'emendamento stesso in quanto riteniamo che si debba conservare l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

SCARPA. Signor presidente, desidero fare un'osservazione in merito al primo comma di questo articolo 4, dove si dice che il Comitato regionale è istituito presso l'ufficio del medico provinciale.

Propongo un emendamento soppressivo delle parole « presso l'ufficio del medico provinciale », in quanto ritengo che non sia dignitoso per la funzione del presidente della regione recarsi nell'ufficio del medico provinciale; del resto questa è una norma regolamentare che nulla ha a che fare con la legge. In tutte le leggi per l'istituzione di Commissioni o Comitati, non si è mai specificato il luogo di riunione di questi Comitati; è questa una norma che si deve lasciare al regolamento o addirittura all'autonomia di decisione del Comitato stesso.

USVARDI, *Relatore*. In linea di principio non sono contrario all'emendamento del collega Scarpa; desidero comunque ricordare al collega Scarpa che il medico provinciale dovrebbe svolgere semplicemente funzioni di segreteria.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il medico provinciale è l'organo periferico del ministero della sanità e in questo caso svolge funzioni di segreteria, garantendo anche in questo modo la funzionalità dei lavori e la riservatezza delle decisioni del Comitato regionale; personalmente ritengo che non vi sia niente di poco dignitoso per il presidente della regione nel fatto di doversi recare nell'ufficio del medico provinciale. Non credo che sia il caso di fare di questo problema molto piccolo una questione di prestigio.

Per tutte queste considerazioni sono pertanto contrario all'emendamento del collega Scarpa.

PRESIDENTE. Desidero far presente al collega Scarpa che oggi esiste l'ufficio del medico provinciale alle dipendenze del Ministero della sanità, ma che questo ufficio, quando sarà attuato l'ordinamento regionale, sarà trasformato in ispettorato regionale ed avrà quindi una qualificazione maggiore.

SCARPA. Desidero precisare, dato che il problema ha assunto un aspetto più ampio, quale non era nelle mie intenzioni, che con le regioni non si devono creare doppioni di funzioni; gli uffici dovranno essere regionali e basta, le funzioni ora svolte dagli uffici periferici della burocrazia centrale dovranno essere trasferite alle regioni, senza rimanere attivi. In questo modo non si creerà, come ha accennato l'onorevole presidente, un ispettorato regionale alle dipendenze del ministero della sanità, ma ci dovrà essere solamente l'assessorato alla sanità.

Questo comunque è un problema più vasto che dovremo trattare quando sarà il momento; per tornare alla questione da me posta con la presentazione del mio emendamento, devo dire che non ne faccio una questione di prestigio, ma che ritengo effettivamente poco confacente alla dignità di presidente della regione il doversi recare nell'ufficio del medico provinciale.

ALBONI. Ritengo che il medico provinciale, che dovrebbe svolgere funzioni di segretario e garantire la segretezza degli atti del Comitato, non possa effettivamente rendersi responsabile dell'attività del Comitato. Il medico provinciale è responsabile nei confronti nel Ministro per quanto attiene allo svolgimento delle sue specifiche funzioni, ma non certo per i lavori del Comitato regionale.

Ricordo inoltre che gli uffici dei medici provinciali non sono attualmente in grado di svolgere il normale lavoro per mancanza di attrezzature e di personale, e noi pertanto non possiamo caricare di altro lavoro questi

uffici. Ritengo che sarebbe meglio se i lavori del Comitato regionale venissero organizzati dalla regione o dalla provincia capoluogo di regione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. In questa materia consentitemi una certa competenza. Vi faccio notare che nel càso delle commissioni giurisdizionali sul piano fiscale, che sono presiedute da presidenti di Cassazione o di Corte d'Appello, cioè da alte personalità che sono nominate dall'Intendenza di finanza o dal Presidente della Repubblica, tutti gli atti, l'archivio segreto, cioè il contenzioso, sono presso l'Intendenza di finanza e non si sente assolutamente menomato il Presidente di Cassazione, che presiede anche la commissione giurisdizionale, che trova in questi ambienti del Ministero delle finanze tutte le documentazioni, perché è lì che si svolge l'attività corrispondente.

Non potete pretendere che tutti quegli atti vengano avocati, anche in senso di archivio, alla provincia o alla regione.

Se poi dite che l'ambiente, l'organizzazione o, meglio, la struttura organizzativa non è adatta, questa è una cosa diversa, ma insisto perché gli atti restino presso l'ufficio del medico provinciale, che è la sede naturale nella quale il comitato deve svolgere la sua attività.

Mi sembra molto importante questa specificazione e per i motivi esposti il Governo non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « presso l'ufficio del medico provinciale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma del testo del Comitato ristretto sino alla fine del secondo alinea:

« In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal Presidente della Regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, dal Presidente della Amministrazione Provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;

dall'assessore alla sanità della regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo della regione; »

(*È approvato*).

Il relatore onorevole Usvardi ha proposto di aggiungere a questo punto le parole: « che presiede in caso di assenza del Presidente ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il resto dell'articolo fino al dodicesimo alinea:

« dal medico provinciale del capoluogo della regione;

dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;

dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;

da un esperto meteorologo;

dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;

da un rappresentante delle provincie della regione; ».

(*È approvato*).

I deputati Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Di Mauro, Balconi Marcella, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo l'alinea dodicesimo, aggiungere il seguente:

« Da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ».

Qual'è il parere del relatore e del Governo?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

USVARDI, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morelli accolto dal Governo e dal Relatore.

(*È approvato*).

All'ultimo alinea del primo comma, il relatore onorevole Usvardi propone di sostituire le parole « o da un suo delegato » con le parole « e da un suo esperto ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione quest'ultimo alinea così emendato:

« dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i rimanenti commi fino al penultimo:

« Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il Comitato nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni ».

(*Sono approvati*).

A questo punto gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Di Mauro, Balconi Marcella, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen hanno presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il penultimo comma aggiungere il seguente:*

« Nelle regioni a statuto speciale il comitato è nominato dal Consiglio regionale. Esso è presieduto dal presidente della regione, il quale può farsi sostituire dall'assessore alla Sanità della Regione ».

Qual'è il parere del relatore e del Governo?

MARIOTTI. *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario all'emendamento.

USVARDI, *Relatore*. Il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morelli ora letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

« Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

(*È approvato*).

L'articolo 5 (ex articolo 4) del disegno di legge risulta pertanto così formulato:

« In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal Presidente della Regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, dal Presidente della Amministrazione Provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;

dall'assessore alla sanità della regione, ove questa sia già costituita o in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del Presidente;

dal medico provinciale del capoluogo della regione;

dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;

dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;

da un esperto meteorologo;

dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;

da un rappresentante delle provincie della regione;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione, e da un suo esperto.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli uffici sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge trasmesso dal Senato, identico nel testo del Comitato ristretto *sub* articolo 6:

« Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

1) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;

2) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle amministrazioni comunali a norma della presente legge;

3) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ».

Non essendo stati presenti emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 6 nel testo approvato dal Senato è del seguente tenore:

« Le Amministrazioni provinciali dell'Italia centro-settentrionale debbono istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

È in facoltà delle amministrazioni provinciali dell'Italia meridionale istituire un servizio di rilevamento di cui al comma precedente.

Al servizio di cui ai commi precedenti possono provvedere direttamente i singoli comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge ».

Il Comitato ristretto (*sub* articolo 7) lo ha così modificato:

« Le Amministrazioni provinciali della zona *B* debbono istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

È in facoltà delle amministrazioni provinciali della Zona *A* istituire un servizio di rilevamento di cui al comma precedente.

Al servizio di cui ai commi precedenti possono provvedere direttamente i singoli comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge ».

PRESIDENTE. Il deputato Gasco ha presentato al primo comma un emendamento soppressivo delle parole « della zona B ».

Inoltre, sia il deputato Gasco, sia i deputati Alboni, Morelli, Scarpa, Messinetti, Di Mauro, Monasterio, Pasqualicchio, Abbruzzese, Zanti Tondi Carmen, Balconi Marcella e Palazzeschi hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

Questi emendamenti hanno lo scopo di rendere obbligatorio il rilevamento dell'inquinamento atmosferico in tutte le zone.

I deputati Alboni, Morelli, Scarpa, Messinetti, Di Mauro, Monasterio, Pasqualicchio, Abbruzzese, Zanti Tondi, Balconi e Palazzeschi propongono inoltre di inserire al primo comma, dopo le parole « debbono istituire » le parole « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

GASCO. Le ragioni dei miei emendamenti sono queste. Non siamo in presenza di inquinamento atmosferico derivante da impianti di riscaldamento, ma da impianti industriali, e vi sarebbero quindi parecchie provincie, nelle quali esiste il pericolo di un inquinamento atmosferico di carattere industriale, che per avere una limitata popolazione o perché si trascura la procedura verrebbero ad essere escluse dall'obbligo di avere un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Ora a me sembra indispensabile che su tutto il territorio nazionale, poiché non si dispone di altro organo periferico, vi sia almeno un organo che debba fare delle indagini nel campo dell'inquinamento.

È chiaro che dove le popolazioni premeranno di meno questo servizio resterà allo stato embrionale, ma è necessario che vi sia un minimo di attrezzatura.

Il successivo emendamento tende a dare, oltre che ai comuni sedi di industria, anche ad altri comuni e province interessati la possibilità di promuovere la iniziativa in sede di difesa dell'inquinamento atmosferico. Come farebbero le province interessate a ritenersi tali se non attraverso questi strumenti che debbono estendersi all'intero territorio?

PRESIDENTE. Quale è l'opinione del relatore?

USVARDI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto è sorto il problema della istituzione, nelle zone *A* e *B* del territorio provinciale, di

un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

I deputati Gasco, Alboni ed i colleghi comunisti dicono pressoché la stessa cosa, cioè che tutte le amministrazioni provinciali, sia della zona *A* che della zona *B*, devono istituire il servizio di rilevamento. Si propone altresì un termine per l'entrata in vigore di questo servizio.

Personalmente sono favorevole alla istituzione del servizio in questione presso tutte le amministrazioni provinciali. Il mio parere è quindi favorevole sia all'emendamento Gasco, che in sostanza chiede la soppressione delle parole « della zona *B* » al primo comma e la soppressione dell'intero secondo comma, sia all'emendamento presentato dai deputati comunisti che praticamente chiede la stessa cosa.

All'ultimo capoverso il relatore propone inoltre di sostituire le parole « possono provvedere direttamente i singoli comuni » con le parole « possono attendere anche i singoli comuni ».

PRESIDENTE. L'opinione del Governo?

MARIOTTI. *Ministro della Sanità.* Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « della zona *B* » al primo comma, che l'emendamento dell'onorevole Gasco intende sopprimere.

(*Non è approvato*).

I deputati Alboni, Morelli, Scarpa, Messinetti, Di Mauro, Monasterio, Pasqualicchio, Abbruzzese, Zanti Tondi Carmen, Balconi Marcella e Palazzeschi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole*: debbono istituire, *aggiungere le parole*: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Qual è il parere del relatore e del Governo?

USVARDI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento soppressivo già approvato e con l'emendamento Alboni testé letto, cui sono favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 7.

(*Non è approvato*).

Il deputato Usvardi propone all'ultimo comma di sostituire la parola « possono provvedere direttamente i comuni » con « possono attendere anche i comuni ».

USVARDI, *Relatore.* È una proposta sostitutiva perché la formula originaria risulta priva di significato.

GASCO. Ritengo che l'emendamento sia da accogliere perché in tal modo il servizio comunale può sostituire in caso di necessità quello provinciale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Per ragioni cosiddette di bilancio, se la provincia ha un buon meccanismo di rilevamento può sollevare il comune; se invece la carenza è della provincia può il comune sollevare quest'ultima. Questo è lo scopo.

BARTOLE. Ritengo che sia meglio la dizione « provvedere » anziché « attendere ».

ALBONI. Vi sono dei comuni che hanno una organizzazione pienamente efficiente che non si vuole distruggere. Il comune di Milano, per esempio, ha già provveduto al servizio in questione.

Il problema è quello di stabilire la possibilità di una collaborazione congiunta fra il comune capoluogo e la provincia, dove questo è possibile.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Proprio per questo si aggiunge la parola « anche ».

USVARDI, *Relatore.* Elimino la parola « attendere » e limito l'emendamento all'inserzione della parola « anche ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento con l'aggiunta della parola « anche » dopo le parole « possono provvedere direttamente ».

(*È approvato*).

L'articolo 7 (ex articolo 6) del disegno di legge rimane pertanto così formulato:

« Le amministrazioni provinciali debbono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli comuni che, entro quattro mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 7 del testo approvato dal Senato è del seguente tenore:

CAPO II.

IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI

ART. 7.

« Ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kchl/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

CAPO II.

IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI

ART. 8.

« Nelle zone *A* e *B* previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

L'articolo 8 nel testo approvato dal Senato è identico nel testo (*sub* articolo 9) del Comitato ristretto:

ART. 8.

« Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 7 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto delle norme stabilite dal regolamento.

Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 7, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione ».

PRESIDENTE. A questo articolo i deputati comunisti Alboni ed altri propongono al primo comma un emendamento sostitutivo delle parole « al comando provinciale dei vigili del fuoco che lo approva dopo aver costatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento » con le parole « al Sindaco del comune, che lo approva sentito l'ufficiale sanitario ed il comando provinciale dei vigili del fuoco ». Quale è l'opinione del relatore?

USVARDI. *Relatore*. Questo emendamento intende lasciare l'ultima parola ai comuni in relazione al problema dei nuovi impianti termici.

Mi permetto di osservare che per il problema dei *garage* l'ultima parola è data al comando provinciale dei vigili del fuoco anche quando la licenza di costruzione è rilasciata dallo stesso sindaco. Mi pare quindi giusta la dizione originaria e sono pertanto del parere di non accogliere l'emendamento, perché sarebbe un aggravamento dell'*iter* burocratico senza nessun risultato concreto, in quanto solo il comando provinciale dei vigili del fuoco potrebbe dare il parere di approvazione ed il sindaco non farebbe altro che il passacarte.

ALBONI. Insisto sul mio emendamento, per una ragione di principio generale, che ho già affermato in precedenza. Mi duole dover constatare come nella formulazione del disegno di legge i burocrati del Ministero della sanità tendano a fare gli accentratori, affidando funzioni al potere centrale anziché ai poteri decentrati. Bisogna che anche il Ministro della sanità superi questa forma mentale. In questa circostanza, in una materia nella quale i comuni sono chiamati ad intervenire responsabilmente in prima persona per quanto riguarda tutta una serie di adempimenti, mi sembra per lo meno strano che i compiti previsti nell'articolo 8 del disegno di legge siano assegnati al comando provinciale dei vigili del fuoco. È il comune che deve stabilire un rapporto diretto con il cittadino, il quale sa di potersi rivolgere direttamente all'ente locale per ogni ordine di contestazioni in questo

campo. I vigili del fuoco saranno necessariamente interpellati per il giudizio di carattere tecnico. Ma non confondiamo gli adempimenti propri degli enti locali per quanto attiene alla sicurezza con la funzione che noi assegnamo ai vigili del fuoco circa la funzionalità degli impianti termici. Ti tratta di due materie nettamente distinte.

USVARDI, *Relatore*. È la stessa cosa, ai fini della garanzia dagli incendi.

ALBONI. È una cosa ben diversa dalla garanzia che deve essere data in ordine alla funzionalità di un impianto termico, per quanto attiene alla capacità di infiltrazione dei fumi e degli altri prodotti di inquinamento atmosferico. Sia questa funzione, sia gli altri compiti, debbono essere affidati in prima persona agli organi decentrati. Dobbiamo cominciare ad introdurre nelle nuove leggi questa diversa posizione. Altrimenti, quando vorremo affidare in pratica alle province ed ai comuni delle funzioni reali, dovremo fare marcia indietro ed affidare i poteri sempre agli organi centrali. Io chiedo che il Ministro della sanità receda, a questo proposito, dalla sua posizione intransigente.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario ad accogliere questo emendamento, anche per ragioni logiche. Non si è voluto privare i comuni di alcuna di quelle prerogative che saranno domani patrimonio dei comuni stessi. Tuttavia, oggi la situazione è diversa. Bisogna chiedersi seriamente se oggi i comuni, così come sono articolati, siano in condizione di esprimere tutta una serie di pareri e di prendere tutta una serie di decisioni, che sono legate alla istituzione di competenti uffici.

Per quanto riguarda la decisione della attuazione o utilizzazione di determinati impianti termici (che necessitano di criteri puramente tecnici) non vedo come si possa agire al di fuori della competenza dei vigili del fuoco, che si è protratta nel tempo e più volte si è dimostrata valida. Anche per quanto riguarda il tipo di impianto termico da utilizzare, non vedo la ragione per la quale si dovrebbero attribuire ai comuni delle competenze che sono al di fuori della odierna organizzazione. Certamente, anche questa legge potrà in seguito subire dei correttivi ma oggi va collocata nella effettiva realtà.

ALBONI. È attualmente in corso uno sciopero dei vigili del fuoco, che rivendicano il potenziamento degli organici, insufficienti ad assolvere anche ai normali adempimenti per essi previsti. I vigili del fuoco lavorano quattordici ore su ventiquattro, ed assumono quasi sempre personale volontario, che non viene nemmeno retribuito...

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Questo è un altro discorso!

ALBONI. In considerazione dei compiti che verranno affidati ai vigili del fuoco, saremo costretti a rivedere tutta la materia. Proviamo ad esaminarla oggi, in base alle più concrete esigenze.

Molti comuni hanno già una organizzazione, degli uffici sanitari attrezzati, una vigilanza ad un certo livello, che consentono loro di operare su una base più robusta di quella che potrà essere la base di partenza dell'organizzazione dei vigili del fuoco, per il momento non è in grado di adempiere a quanto previsto dal provvedimento in questione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non mi sembra che, ai fini della fondatezza del suo emendamento, sia valido l'argomento dell'attuale agitazione della categoria dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Alboni insiste sul suo emendamento, lo porrò in votazione.

SCARPA. Desidero fare una breve dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore dell'emendamento dell'onorevole Alboni, soprattutto stupefatti dell'atteggiamento che il Relatore ed il Ministro Mariotti hanno assunto nei confronti di un argomento del genere. Non si è ancora spenta nelle nostre orecchie l'eco delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del consiglio, il quale ha parlato dello sviluppo, del potenziamento e dell'autonomia degli organi di potere locale. A noi poi sembra che in definitiva si tenda a sostituire a questi organi del potere locale liberamente eletti e per i quali l'articolo 118 della Costituzione prevede sia concessa un'ampia delega amministrativa, i vigili del fuoco che sono un corpo certamente importante ed indispensabile, ma che non rappresentano una delle strutture democratiche della nostra repubblica.

Quindi se l'onorevole Ministro afferma che vi sono in Italia migliaia di comuni che non sono attrezzati per assolvere a questa funzione, dobbiamo ribattere che l'atteggiamento dell'onorevole Ministro suona di spregio e di insulto per il comune di Milano.

USVARDI, *Relatore*. In occasione della costruzione di una casa vi sono determinati adempimenti che vengono compiuti dal comando dei vigili del fuoco. Il servizio antincendi presiede a questi compiti e non è il sindaco di Milano, per esempio, che deve auto-

rizzare l'uso di un garage, ma è il comando provinciale dei vigili del fuoco.

SCARPA. Mi rendo conto che si insiste a tutti i costi a voler presentare un articolo in cui gli organi centrali siano al vertice. Ripeto che noi vediamo dipanarsi nel corso di questo provvedimento un filo conduttore che è burocratico e accentratore. Gli argomenti sollevati in favore di certe tesi sono, a nostro avviso, orientati da una concezione burocratica ed accentratrice ormai di natura sorpassata. Nella Costituzione della repubblica italiana vi sono norme diverse. Quando ci si deciderà a non dividere l'Italia in province, regioni e vigili del fuoco? Vi sono anche i comuni! Grandi comuni italiani sono organi di potere locale, capaci di assolvere determinate funzioni in modo persino migliore di tanti ministeri. Quindi, per queste ragioni, non possiamo assistere alla distruzione dei poteri che la Costituzione assegna ai nostri comuni e dobbiamo rilevare che spesso le vostre affermazioni di principio vengono disperse nelle attuazioni pratiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alboni, non accolto dal Governo e dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 (articolo 9 del Comitato ristretto).

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9 del testo del disegno di legge che diverrà articolo 10.

« Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia indicando anche la potenzialità in Kcl/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto, verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila ».

Gli onorevoli Alboni, Morelli, Scarpa, Messinetti, Di Mauro, Monasterio, Pasqualicchio, Abbruzzese, Zanti Tondi, Balconi e Palazzoli hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 9 delle parole « al sindaco del comune, che avvalendosi della collaborazione dei vigili del fuoco », dopo le parole « indicando anche la potenzialità in Kcal/h ».

È questo un emendamento analogo a quello presentato al precedente articolo.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Alboni.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto.

(*È app ovato*).

Pongo in votazione il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma nel testo del Comitato ristretto, che non ha apportato alcuna modifica al testo originario.

(*È approvato*).

L'articolo 10 (ex 9) pertanto approvato nella seguente formulazione:

« Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto, verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila ».

Passiamo all'esame dell'articolo 10, del disegno di legge, che diverrà articolo 11, il cui testo originario diceva:

« I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 7 devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti ».

Esso è stato così modificato *sub* 11 dal Comitato ristretto:

« I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 7 nei Comuni appartenenti alle zone *A* e *B* devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti ».

Pongo in votazione l'articolo 11 (ex 10) nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, che diviene articolo 12, il cui testo originario non è stato modificato dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

« Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate:

combustibili gassosi (metano e simili);

distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento;

coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento;

antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento;

legna e carbone di legna.

La Commissione centrale di cui all'articolo 2, potrà, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo.

Le esenzioni proposte verranno dispose, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanità ».

Gli onorevoli Alboni, Morelli, Scarpa, Messinetti, Monasterio, Di Mauro, Pasqualicchio, Abbruzzese, Zanti Tondi Carmen, Balconi Marcella e Palazzeschi propongono un emendamento per inserire al primo comma, secondo alinea, le parole « olii combustibili leggeri » dopo le parole « kerosene, gasolio, ecc. ».

ALBONI. Per spiegare le ragioni che mi hanno portato alla presentazione di questo emendamento desidero leggere alcuni brani della relazione dell'associazione nazionale per il commercio del petrolio, che fu letta anche nella 42ª seduta della Commissione 11ª del Senato dal senatore Samek Lodovici. Questa relazione dice: « l'attuale formulazione di questo articolo considera di libero impiego soltanto i distillati di petrolio leggeri (kerosene e gasolio) ed esclude la possibilità di impiego di olii combustibili fluidi anche quando essi contengano una percentuale in zolfo non superiore all'1,10 per cento.

Il rifiuto di questa altenativa è ingiustificato ed estremamente pericoloso.

a) Posto che l'olio combustibile fluido brucia altrettanto bene che il gasolio o il kerosene e che la dannosità dello *smog* è rappresentata dalla percentuale di SO2 immessa nell'atmosfera, non si vede quale plausibile ragione sussista per escludere l'impiego di olio combustibile fluido con percentuale di zolfo identica a quella consentita per il gasolio e il kerosene.

b) Le vicende del mercato petrolifero sono soggette a rapide ed imprevedibili evoluzioni; anni fa sussisteva una grande abbondanza di kerosene e le società produttrici fecero ogni sforzo per incrementare il consumo appoggiando la richiesta di concessione di agevolazione fiscale di questo prodotto per l'impiego ad uso riscaldamento.

L'introduzione dei motori a reazione nell'aviazione civile ha portato ad un enorme incremento del consumo del kerosene, sicché, alla abbondanza di un tempo, è succeduta una carenza di prodotto.

Il fatto non è di grande rilievo sul piano economico, data la esigua quantità di kerosene impiegato per uso riscaldamento. Altra e ben più grave sarebbe la situazione ove, per ragioni oggi imprevedibili, il gasolio, che attualmente sussiste sul mercato in notevole abbondanza, trovasse nuovi impieghi suggeriti dalla tecnica. In questa ipotesi, infatti,

dato l'enorme quantitativo di questo combustibile che sarà richiesto dall'entrata in vigore dalla legge antismog, si verrebbe a creare una situazione piuttosto drammatica, perché i produttori diverrebbero arbitri del mercato e potrebebro imporre quei prezzi massimi che oggi non sono normalmente praticati, con grave danno del consumatore. Verrebbe altresì a concretarsi il pericolo di una carenza del prodotto, con difficoltà di approvvigionamento, perché questo combustibile tenderà ovviamente ad essere impiegato negli usi che risulteranno più remunerativi.

Ove si consentisse l'impiego di olio combustibile fluido, con percentuale di zolfo non superiore all'1,10 per cento, si garantirebbe una alternativa che, da una parte potrebbe scoraggiare i detentori del gasolio da una politica di alti prezzi, e, dall'altra, offrire la possibilità al consumatore di utilizzare un prodotto idoneo, qualora venisse a scarseggiare il gasolio stesso.

c) Da uno studio effettuato da questa Associazione, le cui risultanze sono riportate nel prospetto allegato, appare che, per la sola città di Milano, la trasformazione degli impianti, funzionanti ad olio combustibile, a gasolio, importerà una spesa di 11 miliardi e 960 milioni di lire; rapportata agli impianti esistenti in tutta Italia, la spesa suddetta viene ad assumere valori astronomici.

È stato pure calcolato che l'impiego di gasolio in luogo dell'olio combustibile, importerà un aumento nei costi di esercizio da un minimo dell'11,30 per cento, per gli impianti sino al 30.000 Kcal/h., al 44 per cento, per gli impianti fino a 500.000 Kcal/h.

Si tratta di un aggravio notevolissimo imposto al consumatore: aggravio che potrebbe essere ridotto per il complesso dell'economia nazionale ove si lasciasse al consumatore la libertà di adottare l'uso di olio combustibile fluido con percentuale di zolfo non superiore all'1,10 per cento in luogo del gasolio.

d) I timori affacciati circa l'adozione dell'uso di olio combustibile fluido con percentuale di zolfo non superiore all'1,10 per cento appaiono smentite da quanto è stato sperimentato nella città di Milano nel corso dell'inverno 1964-65 ».

La relazione si conclude chiedendo pertanto che l'articolo 11, secondo alinea del primo comma, venga così integrato: distillati di petrolio (kerosene, gasolio, eccetera) ed olii combustibili fluidi con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento.

Ho citato questa relazione per spiegare i motivi che mi hanno spinto alla presentazione del mio emendamento; saranno ora i colleghi a decidere secondo considerazioni di carattere politico. Questa questione è stata molto dibattuta anche al Senato. I senatori hanno discusso alla luce delle reali possibilità di economia e di effettivo vantaggio tecnico che dall'olio combustibile si potevano realizzare.

Le argomentazioni dei senatori contrarie alla introduzione nel combustibile della percentuale fino all'1,10 di zolfo sono state argomentazioni puramente morali perché non si è detto che questo olio combustibile non ha i requisiti sufficienti e necessari a evitare l'inquinamento atmosferico, ma si è detto che può scatenare la corsa all'adulterazione.

Mi pare che l'argomentazione che ha indotto i senatori a dare il loro voto contrario non sia valida in sé.

Ho già avuto occasione di dire che il pericolo di adulterazioni esiste anche per altri prodotti. Ma vi sono leggi e sanzioni gravissime per gli adulteratori. Mettiamo in atto queste leggi, ma non priviamoci della possibilità di usare un prodotto combustibile che rappresenta uno sbocco altamente economico nell'applicazione della legge e una garanzia dal punto di vista igienico almeno uguale a quella fornita dal kerosene e dal gasolio.

Per questi motivi, che secondo noi rappresentano uno degli elementi di fondo del provvedimento, ritengo che l'emendamento debba essere tenuto nella ncessaria considerazione sia perché, se sarà approvato, consentirà l'applicabilità della legge in qualsiasi situazione, sia per la garanzia che offre, con l'adozione di questo insieme ad altri prodotti, all'igiene dell'atmosfera, in quanto la percentuale dell'1,10 di zolfo in questo olio leggero offre le stesse garanzie del gasolio e del kerosene.

Prego quindi il Ministro ed il relatore di tenere presenti queste considerazioni e di esaminare l'emendamento alla luce di obiettive valutazioni.

MORELLI. Vorrei aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Alboni che, in una delle relazioni presentate al convegno che si è tenuto in Campidoglio, il professor Mannarelli divide i prodotti inquinanti in tre categorie, comprendenti i prodotti che abbiamo qui elencati.

Fra i prodotti non inquinanti sono elencati il gasolio, gas liquefatti, petrolio naturale, antracite, zolfo non superiore allo 0,7 per cento. Fra i parzialmente inquinanti sono il gasolio con una percentuale superiore allo 0,7 di zolfo e olio combustibile con vischiosità di 5 Engler e zolfo in percentuale massima del 2 per cento. Fra gli inquinanti, gli olii con vi-

schiosità superiore ai 5 Engler e zolfo in percentuale massima del 3 per cento.

Se noi limitiamo la percentuale dell'1,10 per cento, mi pare che veniamo già incontro ad un minore inquinamento dell'atmosfera, mentre vediamo proposti negli articoli che seguono degli olii combustibili che hanno percentuali di zolfo del 3 o 4 per cento.

Non so perché non si voglia accettare un prodotto lievemente inquinante quando si accettano prodotti che lo sono molto di più.

Dirò di più: che alla nostra domanda rivolta agli esperti circa la percentuale di zolfo negli olii combustibili consumati nel nostro paese, nessuno ha saputo dare risposte precise.

Noi perciò non crediamo che ci sia una scarsità di questo prodotto, ma le ragioni che vengono addotte sono che è meno inquinato e costa di più perché più raffinato. Ma noi dobbiamo fare una legge contro l'inquinamento atmosferico e dobbiamo fare usare dei prodotti; perciò vogliamo evitare per quanto possibile che siano usati prodotti altamente inquinanti come vedo dalle relazioni degli esperti intervenuti al convegno.

Per queste ragioni desideriamo che sia accolto l'emendamento e voglio precisare che non è vero, come si sente dire, che si tratti da un prodotto che viene dall'Unione Sovietica, ma viene dalla Libia e da altre località dell'Africa.

GASCO. Vorrei richiamarmi allo spirito che ha animato la discussione anche in sede di Comitato ristretto.

Abbiamo detto che si tratta di una legge in movimento, che deve adattarsi alle circostanze di fatto e deve prendere atto di una determinata situazione di partenza.

Indubbiamente i distillati di petrolio danno altre garanzie perché si tratta di prodotti che lasciano anche minori tracce di acido solfidrico.

Si tratta indubbiamente di un argomento che merita di essere approfondito, ma è logico che abbiamo il timore che se già in partenza allarghiamo troppo le maglie delle concessioni ci troveremo poi in difficoltà.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto è detto dopo nell'articolo: « La Commissione centrale di cui all'articolo 2 potrà, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquistare caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo ».

Vorrei chiedere se questo prodotto sul quale si è discusso al Senato e si discute anche qui non possa rientrare fra quelli che da includere, perché vi sono anche ragioni di carattere sociale che i colleghi hanno rilevato e che si riferiscono al costo. Infatti, dal principio della discussione tutte le parti sono state d'accordo di non gravare sul costo del riscaldamento, specie di quello familiare.

Mi auguro venga anche presto introdotto un provvedimento di esenzione fiscale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. È stata approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

GASCO. Bene, così è eliminata una preoccupazione.

Comunque direi che oggi, anche non accettando l'emendamento, si potrebbe raccomandare al Governo di tenere presente una questione così importante e di farne oggetto di esame da parte della Commissione centrale.

Noi abbiamo il timore che, poiché avvengono molti passaggi, non si possa garantire al consumatore un controllo.

MORELLI. Ma appunto per evitare sofisticazioni, teniamoci più bassi!

GASCO. Se ho ben capito, voi vorreste esentare, oltre ai distillati, anche i petroli grezzi che avessero lo stesso limite di zolfo.

Questo vuole dire dare via libera a questi distillati e non vorrei che poi per la difficoltà di accertare la percentuale di zolfo si desse via libera anche ad altra robaccia. Questa esenzione è impossibile perché l'articolo 11 lo precisa chiaramente.

MONASTERIO. Dato che dalla nostra discussione sono emerse delle difficoltà, chiedo al Presidente di voler rinviare il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta, in modo che sia possibile una migliore valutazione degli elementi ad essi inerenti.

USVARDI, *Relatore*. Gli argomenti sollevati sono estremamente interessanti ed hanno un loro riferimento sul piano delle finalità del provvedimento in discussione. È certo però che noi potremmo concludere il provvedimento stesso affermando che sono esenti da limitazioni e consigliabili in assoluto soltanto due combustibili: il combustibile gassoso, che è il metano, e il combustibile termico, che è l'energia elettrica. Solo in questo modo si può arrivare di fatto a risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico; non dovremmo aggiungere né distillati di petrolio, né coke metallurgico, né legna né carbone di legna. A questo punto, però, ci si dice che esistono dei combustibili molto meno dannosi ed inquinanti di altri. Ciò è fuor di

dubbio. Il disegno di legge ha previsto un gruppo di combustibili che, a giudizio degli esperti del Ministero competente (che non hanno trovato nessuno che possa affermare il contrario), sono i migliori, i meno inquinanti. Si dice, ora, che ve ne è un altro, rappresentato da questi oli particolari, che in Italia fra l'altro non esistono e che comportano necessariamente un costo di importazione, raffinazione e controllo che ne sconsiglia, per il momento, l'inclusione fra i combustibili esenti da qualsiasi limitazione.

SCARPA. È la legge che modifica il mercato, e non viceversa!

USVARDI, *Relatore*. Ciò non è vero. Infatti, siamo partiti dal concetto che se il gasolio avesse ottenuto una esenzione di carattere fiscale sarebbe stato usato da più persone. Non ritengo che questo possa costituire un *casus belli* questa legge è tutta in divenire.

ALBONI. Quando il gasolio sarà usato da tutti in Italia, aumenterà il suo prezzo unitario.

USVARDI, *Relatore*. Debbo ricordare l'esistenza del C.I.P.

ALBONI. Non abbiamo eccessiva fiducia nel C.I.P.!

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Confesso che le argomentazioni portate dall'onorevole Alboni sarebbero interessanti ed anche suggestive, se potessimo prescindere da una situazione di fatto. È stata in verità posta la seguente domanda: perché escludere questi oli combustibili, che presentano una componente dell'1,10 di zolfo e che quindi non sono inquinanti? La domanda, in realtà, può essere interpretata in diversi modi.

Ma desidero precisare – e con ciò implicitamente rispondere – che il kerosene ed il gasolio, dopo l'esenzione fiscale, diminuiranno del 25 per cento il proprio costo. Ciò è notevole. In realtà, il gasolio non ha una posizione di monopolio nel nostro paese. Cioè, per effetto della crescente domanda da parte della collettività italiana a seguito della attuazione della legge, non si assisterà al processo di antieconomica levitazione del prezzo. Il gasolio ed il kerosene possono essere importati da tutte le parti del mondo. Al contrario, gli oli cui voi ora fate riferimento sono prodotti in regime di monopolio. Come diceva l'onorevole Morelli, questo tipo di prodotto proviene dalla Libia ed in parte dall'Asia Minore. Pertanto, anche se si può avvertire che questi oli combustibili porterebbero dei vantaggi, non si può sottovalutare la presenza di un monopolio in campo internazionale. Qualora la domanda divenisse sempre più crescente, si assisterebbe inevitabilmente ad una levitazione di prezzo dei prodotti in questione; né esiste una « clausola della nazione favorita », in grado di permettere la stabilizzazione dei prezzi. A questo punto non si può andare incontro ad incognite. Non c'è dubbio che l'*iter* piuttosto contrastato di questo provvedimento deriva dal costo piuttosto notevole che esso comporta, non solo per la trasformazione degli impianti.

A mano a mano che il mercato internazionale tende a sistemarsi, ad adattarsi in regime di libera concorrenza, può avvenire che si inserisca in questa legge un'esenzione assai più lata. Oggi tuttavia, nel quadro di una situazione di fatto, ci troveremo a dover sostenere costi veramente pesanti e insostenibili per l'industria e per il Paese.

Circa la possibilità di adulterazione, nella discussione svolta al Senato si è rilevato da parte di tecnici che l'adulterazione non è possibile.

Mi sembra che, tenendo conto del fatto che questo provvedimento ha un aspetto « temerario » da un certo punto di vista, per gli effetti economici e sociali che produce, non si possa avere una concezione statica delle cose, anche perché esiste una Commissione centrale che potrà proporre l'esenzione degli aventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe ai combustibili indicati nell'articolo.

Gli olii combustibili leggeri sono oggi prodotti in regime di duopolio, mentre il kerosene e il gasolio vengono prodotti e veduti in regime di concorrenza internazionale, potendosi avere perciò un incontro in relazione alla stabilità dei prezzi.

ALBONI. Ma il nostro emendamento non esclude l'altro gruppo di combustibili!

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Se un giorno un industriale vorrà conquistare alcuni mercati internazionali, potrà diventare, anche se magari importa scarpe, un concessionario e un fiduciario di questo olio combustibile leggero, per poi restituirlo sul piano nazionale con una lievitazione di prezzi in posizione di monopolio. Del resto ciò è successo durante la guerra, nel dopoguerra e succede ancora adesso nella rete distributiva del nostro Paese. Vi sono produttori, i quali, non essendovi una rete distributiva in regime di libera concorrenza, creano una catena di negozi e in fase di monopolio stabiliscono il prezzo che vogliono.

Dopo le considerazioni che sono state fatte, vi prego di desistere dal mantenere questo emendamento. Speravo che in sede di Comitato ristretto vi fosse stato un incontro di volontà di tutti i gruppi politici e che successivamente non venissero presentati altri emendamenti.

PRESIDENTE. Devo riconoscere obiettivamente che il gruppo comunista in sede di Comitato ristretto ha voluto conservare la libertà di presentare emendamenti nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione. Tuttavia l'onorevole Ministro ritiene che l'emendamento Alboni sia di portata tale da incidere sul complesso della legge.

Onorevole Alboni, desidera ritirare il suo emendamento?

ALBONI. No, mantengo il mio emendamento.

MONASTERIO. Desidero avanzare proposta formale di sospensiva, per dar modo ai miei colleghi di approfondire la questione fino alla prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Monasterio.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Alboni, che tende ad inserire al primo comma dell'articolo 12 del Comitato ristretto (articolo 11 del disegno di legge), seconda alinea, dopo le parole « distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) le parole « olii combustibili leggeri ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 del disegno di legge (articolo 12 del Comitato ristretto).

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO